

**U.O.C. GESTIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
DISCIPLINARE DI GARA**

**Gara 4150 - Procedura di dialogo competitivo per la realizzazione «chiavi in mano» di un Reparto con sala di emodinamica e sala ibrida  
CIG: 8175125690**

**SOMMARIO**

| <b>ART.</b> |   | <b>PAG.</b> |
|-------------|---|-------------|
|             | <b>PREMESSE</b>   | <b>3</b>    |
| <b>1</b>    | <b>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: DEFINIZIONE DELL'ESIGENZA E DELLE FINALITÀ PERSEGUITE</b>   | <b>3</b>    |
|             | <b>1.1 PROPOSTA PROGETTUALE</b>   | 4           |
| <b>2</b>    | <b>OGGETTO, VALORE E DURATA DELL'APPALTO</b>  | <b>4</b>    |
| <b>3</b>    | <b>MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL DIALOGO COMPETITIVO</b>  | <b>5</b>    |
|             | 3.1 FASE I: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ED AMMISSIONE AL DIALOGO DEI CANDIDATI IN POSSESSO DEI REQUISITI  | 5           |
|             | 3.2 FASE II: DIALOGO CON I CANDIDATI AMMESSI FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE ED ALLA DEFINIZIONE DEI MEZZI PIÙ IDONEI A SODDISFARE LE NECESSITÀ E GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO | 6           |
|             | 3.3 FASE III: RICHIESTA D'OFFERTA, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE AMMESSE ED AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA  | 7           |
| <b>4</b>    | <b>CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE</b>   | <b>8</b>    |
|             | 4.1 SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE  | 8           |
|             | <b>4.1.1</b> Raggruppamenti di imprese e consorzi   | 8           |
|             | <b>4.1.2</b> Reti di imprese  | 9           |
|             | <b>4.1.3</b> Divieto di modificazioni soggettive  | 9           |
|             | <b>4.1.4</b> Divieto di partecipazione individuale ed associata   | 9           |
|             | <b>4.1.5</b> Operatori economici aggregati  | 10          |
|             | <b>4.1.6</b> Concorrenti stranieri  | 10          |
| <b>5</b>    | <b>REQUISITI DI PARTECIPAZIONE</b>  | <b>11</b>   |
|             | 5.1 AVVALIMENTO   | 13          |

|    |  |    |
|----|--|----|
|    | 5.2 SUBAPPALTO   | 13 |
| 6  | <b>VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE</b>  | 14 |
|    | 6.1 SOCCORSO ISTRUTTORIO   | 14 |
| 7  | <b>PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO</b>                                    | 15 |
| 8  | <b>CHIARIMENTI</b>   | 16 |
| 9  | <b>COMUNICAZIONI</b>   | 16 |
| 10 | <b>CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE</b>   | 16 |
| 11 | <b>PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC</b>  | 18 |
| 12 | <b>FASE I - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL DIALOGO COMPETITIVO</b>      | 18 |
| 13 | <b>MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE</b>   | 18 |
| 14 | <b>CONTENUTO DELLA BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"</b>                                   | 19 |
| 15 | <b>CONTENUTO DELLA BUSTA "B - DOCUMENTAZIONE TECNICA"</b>  | 35 |
| 16 | <b>FASE II - DIALOGO COMPETITIVO</b>   | 36 |
| 17 | <b>FASE PRELIMINARE ALL'AVVIO DELLA FASE III<br/>ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA INFORMATICA SIAPS</b> | 36 |
| 18 | <b>FASE III - RICHIESTA D'OFFERTA - LETTERA D'INVITO</b>   | 37 |
| 19 | <b>MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA</b>   | 37 |
|    | <b>19.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – ELEMENTI DI VALUTAZIONE</b>                                   | 38 |
|    | 19.1.1 VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA   | 39 |
|    | 19.1.2 VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA   | 39 |
| 20 | <b>ULTERIORI DISPOSIZIONI</b>  | 40 |
| 21 | <b>ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO</b>  | 41 |
| 22 | <b>DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE</b>  | 42 |
| 23 | <b>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>  | 42 |
| 24 | <b>ACCESSO AGLI ATTI</b>   | 43 |
| 25 | <b>ALLEGATI</b>  | 43 |

## PREMESSE

Procedura per dialogo competitivo, ai sensi degli artt. 59 comma 2, 64 e 95 comma 3 b-bis D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. indetta dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, con sede legale in via Sergio Pansini 5, 80131 Napoli (NA), Codice Fiscale 06909360635, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [aou.protocollo@pec.it](mailto:aou.protocollo@pec.it); – per la realizzazione «chiavi in mano» di un Reparto con sala di emodinamica e sala ibrida.

L'appalto è disciplinato dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per quanto non in contrasto con la vigente normativa e dalle disposizioni di cui al presente disciplinare.

Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute nella fase di offerta, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, è il seguente: 8175125690

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è *il Prof. Giovanni Esposito*, Responsabile del Programma Infradipartimentale di Cardiologia Interventistica Cardiovascolare e Strutturale, tel. 081-7463075, e-mail [espogiov@unina.it](mailto:espogiov@unina.it). PEC: [aou.protocollo@pec.it](mailto:aou.protocollo@pec.it). La stazione appaltante si riserva di procedere alla successiva nomina **del Direttore dell'esecuzione del contratto** in esito procedura di dialogo competitivo, individuando qualificata figura professionale cui affidare i compiti di Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del d.lgs 50/2016.

### 1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: DEFINIZIONE DELL'ESIGENZA E DELLE FINALITÀ PERSEGUITE

L'intervento complessivo è volto alla realizzazione di un Reparto con sala di emodinamica e sala ibrida, nell'ambito del progetto “realizzazione di un Reparto con sala di emodinamica e sala ibrida”, il cui allestimento tecnologico-funzionale verrà realizzato usufruendo dei fondi di economia programmi di intervento ex art. 20 L. 67/88 seconda fase (adeguamento dei blocchi operatori e delle aree a rischio) mentre la realizzazione delle opere civili e impiantistiche usufruendo dei fondi del bilancio aziendale dell'AOU Federico II.

Tale intervento ha l'obiettivo principale di incrementare le dotazioni strumentali della Struttura Sanitaria, per migliorare quindi le prestazioni sanitarie ed il servizio medico nei confronti degli utenti. Più precisamente:

la sala ibrida offrirà la possibilità di combinare gli strumenti e la metodologia del laboratorio di emodinamica con la chirurgia convenzionale in maniera da minimizzare le morbidità associate al trattamento di patologie cardiovascolari complesse.

L'ottimizzazione degli spazi e delle attrezzature necessarie permetterà il miglioramento del lavoro dell'Heart Team, un gruppo di specialisti che comprende il cardiologo interventista, il cardiocirurgo, il chirurgo vascolare, il cardiologo ecografista e tutto il personale medico e paramedico a supporto che cooperano per valutare il paziente a 360° e per studiare una strategia combinata nelle patologie cardiovascolari complesse.

Si otterrà un'espansione, aumentandone la sicurezza, delle procedure del reparto di emodinamica, attraverso il rispetto rigoroso dei requisiti organizzativi e di uno stretto rapporto di collaborazione interdisciplinare per la sua realizzazione.

La procedura di dialogo competitivo è finalizzata alla progettazione e realizzazione di una soluzione complessiva che integri la scelta delle apparecchiature biomedicali, attrezzature medicali, degli

arredi a supporto, dei componenti prefabbricati e dei componenti impiantistici di supporto e di concausa (prese, alimentazioni, scarichi, climatizzazione etc.) in una soluzione unica che in ottica di sistema consenta di massimizzare l'efficacia e l'affidabilità delle soluzioni proposte e, non ultimo, garantisca un "unico" interlocutore responsabile, in grado di fornire soluzioni integrate ed affidabili con tempi di realizzazione contenuti e certi, in grado di garantire la completa e corretta operatività delle sale al momento della consegna e nondimeno consentire le ordinarie o straordinarie attività di mantenimento e manutenzione nel previsto arco temporale di durata contrattuale.

La Stazione Appaltante necessita, pertanto, di addivenire – mediante confronto con il mercato – alla migliore soluzione proposta dagli operatori economici interessati, atta a ricercare soluzioni qualitativamente e tecnicamente idonee attraverso un'ottimale scelta di componenti, di soluzioni di layout e di logistica interna, di interfaccia tra i vari sistemi proposti e sistemi esistenti, il tutto concorrendo a realizzare il reparto in cui ogni elemento risulti funzionale, innovativo ed in linea con tutte le normative che caratterizzano o sono standard di riferimento per i moderni laboratori di emodinamica e, al contempo, predisposti per future evoluzioni o integrazioni.

In sintesi, considerata la complessità del progetto sopra descritto e considerata l'impossibilità, allo stato attuale, di predeterminare in modo completo il quadro dettagliato dei mezzi e delle attività che possano consentire il soddisfacimento delle predette esigenze, la S.A. intende avviare con gli operatori interessati, una procedura di dialogo competitivo ai sensi dell'art. 64 del Codice dei Contratti Pubblici, per la selezione di soluzioni progettuali e realizzative in merito ai temi sopra evidenziati. In particolare, ferme le esigenze rappresentate, l'Azienda intende esplorare e dialogare con il mercato per la definizione della/delle soluzioni tecniche, organizzative per la realizzazione del progetto, mediante la procedura in esame, finalizzata a dare spazio all'esperienza ed alla capacità innovativa degli operatori del settore, onde raccogliere proposte e soluzioni dal mercato così da avere cognizione delle aspettative e delle attese dello stesso.

### ***1.1 PROPOSTA PROGETTUALE***

La proposta progettuale che scaturirà dal dialogo competitivo, dovrà esattamente individuare tutte le fasi e le operazioni inerenti e connesse alla progettazione e realizzazione di un reparto con sala di emodinamica e sala ibrida, sulla base dei dati tecnici contenuti nel documento tecnico descrittivo allegato al presente disciplinare.

## **2. OGGETTO, VALORE E DURATA DELL'APPALTO**

La presente procedura di dialogo competitivo ha per oggetto la progettazione e realizzazione di una soluzione complessiva volta alla realizzazione di un reparto con sala di emodinamica e sala ibrida che integri in un unico progetto esecutivo unitario la fornitura delle apparecchiature della sala ibrida e di emodinamica, degli arredi sanitari e tecnici, dei componenti prefabbricati e dei componenti impiantistici di supporto e di concausa (prese, alimentazioni, scarichi, climatizzazione ecc.) oltre che dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria del tipo full-risk per la durata di almeno 36 mesi dalla data di positivo collaudo, in una soluzione integrata finalizzata ad assicurare la completa e corretta operatività del reparto con sala di emodinamica e sala ibrida.

L'importo dell'appalto, articolato in lotto unico ed inscindibile, è stimato in complessivi € 2.817.902,01 comprensivo di iva (10%)

Il periodo di durata dell'appalto viene fissato in mesi 36 dalla data di positivo collaudo dell'opera.

La stazione appaltante stipulerà con l'aggiudicatario apposito contratto nelle forme previste dall'art.

32 comma 14 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., sulla base delle prescrizioni contenute negli atti di gara, nel documento tecnico descrittivo e nella relativa lettera d'invito inviata in esito all'esperimento del dialogo competitivo.

### **3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL DIALOGO COMPETITIVO**

La presente procedura di dialogo competitivo è suddivisa nelle seguenti fasi:

FASE I: manifestazione di interesse, ammissione al dialogo dei candidati

FASE II: analisi e valutazione delle soluzioni progettuali presentate e dialogo con i candidati ammessi, finalizzato all'individuazione ed alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le necessità e gli obiettivi del progetto.

FASE III: invito a presentare offerta, valutazione delle offerte ammesse e aggiudicazione della procedura.

#### **3.1 FASE I: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ED AMMISSIONE AL DIALOGO DEI CANDIDATI IN POSSESSO DEI REQUISITI.**

A seguito della pubblicazione del Bando di gara, gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti personali, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e dei requisiti di capacità tecnica di cui ai successivi paragrafo 4 e 5 del presente disciplinare, manifestano il loro interesse a partecipare alla procedura mediante presentazione della documentazione amministrativa nei termini e secondo le modalità stabilite nei paragrafi successivi.

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della Stazione appaltante in via Sergio Pansini 5, 80131 Napoli, il giorno **25.03.2020 alle ore 10,00** - U.O.C. Gestione Acquisizione Beni -e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega o di procura, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi, mediante comunicazione data esclusivamente in forma orale durante la seduta stessa;

Le successive sedute pubbliche avranno luogo nella sede, all'orario e nel giorno che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico [www.policlinico.unina.it](http://www.policlinico.unina.it) nella sezione "bandi di gara" almeno 5 giorni prima della data fissata;

Nella prima seduta pubblica il seggio di gara, presieduto dal Dirigente della U.O.C. Gestione Acquisizione Beni dell'Azienda o suo delegato, procede alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa, tenuto conto di quanto previsto al punto 3 del presente disciplinare e, a procedere all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica per verificare la presenza dei documenti.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell' articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, il Direttore UOC Gestione Acquisizione Beni e Servizi, su proposta del RUP, adotta in applicazione dell'art. 29 comma 1 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura in oggetto, all'esito della verifica della documentazione amministrativa attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali previsti.

Detto provvedimento è pubblicato, nei successivi due giorni dalla data di adozione, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti via pec

dell'adozione di detto provvedimento.

### **3.2 FASE II: DIALOGO CON I CANDIDATI AMMESSI FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE ED ALLA DEFINIZIONE DEI MEZZI PIÙ IDONEI A SODDISFARE LE NECESSITÀ E GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO.**

La Stazione appaltante, procederà alla trasmissione degli elaborati di natura tecnica dei soli concorrenti ammessi a conclusione della fase I al prosieguo delle operazioni di gara, ad apposita Commissione Tecnica interna alla stazione appaltante, nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, mediante separato provvedimento del rappresentante legale della stazione appaltante, chiamata a porre in essere il dialogo con i candidati ammessi ed ad individuare la/e soluzione/i più adatte alle esigenze della Stazione appaltante tenuto conto degli obiettivi del progetto.

Detta Commissione Tecnica procederà, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione prodotta ad un esame preliminare della documentazione presentata dai concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara in relazione agli obiettivi ed alle finalità perseguite dal progetto.

Esaurito il predetto esame preliminare, la Commissione Tecnica avvierà un dialogo con i candidati ammessi, al fine di definire in maniera precisa gli aspetti progettuali, tecnologici ed operativi finalizzati alla realizzazione del reparto con sala di emodinamica e sala ibrida, tenuto conto di tutte le condizioni tecnico ed operative per la sua realizzazione, oltre gli obblighi a carico dei soggetti interessati ed ogni altro aspetto utile a definire una compiuta ipotesi progettuale e realizzativa.

Le proposte dovranno essere redatte e presentate nel rispetto dei parametri e prescrizioni meglio indicati nel Documento Descrittivo; in particolare dovranno consistere in:

- una stima dei costi e dei tempi di realizzazione;
- progetto grafico di massima completo di piante, sezioni e prospetti;
- sulla base delle procedure interventistiche e chirurgiche definite dall' A.O.U., gli schemi di posizionamento delle équipes sanitarie e delle apparecchiature;
- progetto di massima dei rinforzi strutturali richiesti dalle apparecchiature;
- un capitolato descrittivo di fornitura delle apparecchiature, dei softwares clinici e di imaging.

Inoltre in questa fase è richiesto che il concorrente si faccia carico, a proprie spese, qualora la commissione Tecnica ne faccia richiesta, di organizzare la visita di una sala ibrida già realizzata dai singoli operatori economici partecipanti, per consentire alla commissione (composta da un numero massimo di 6 componenti) la valutazione sul campo, in un contesto operativo, delle soluzioni tecniche proposte, dei software e posizionamenti equipe/ apparecchiature.

La comunicazione di avvio delle consultazioni verrà data agli operatori economici ammessi al dialogo competitivo mediante pec.

Il dialogo competitivo si svolgerà con consultazioni separate tra i candidati ammessi, in relazione alle quali verrà redatto sintetico verbale, alla presenza dei legali rappresentanti degli operatori economici ammessi ovvero con i soggetti, due massimo per ogni concorrente, muniti di procura speciale sottoscritta ai sensi di legge conferitagli dai legali rappresentanti.

Durante questa fase di dialogo si discuteranno con i candidati tutti gli aspetti dell'intervento, che a mero titolo esemplificativo e non esaustivo riguarderanno:

1. Impostazione generale e specifica sugli aspetti progettuali e realizzativi da sviluppare sotto il profilo tecnico, organizzativo, prestazionale;
2. Dettagli ed elementi tecnologici dell'intervento;

3. Ogni ulteriore aspetto ritenuto meritevole di approfondimento per il perseguimento delle finalità di realizzazione del laboratorio;

Nel corso degli incontri e dei colloqui verrà garantita la parità di trattamento di tutti i partecipanti, non si forniranno informazioni in maniera discriminatoria al fine di favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri, non si rivelerà ad altri partecipanti le soluzioni proposte dai candidati né altre informazioni riservate senza il consenso degli interessati;

Il dialogo proseguirà fino ad individuare la/e soluzione/i più adatte alle esigenze della Stazione appaltante, la quale potrà motivatamente dare atto che nessuna delle soluzioni prospettate ha soddisfatto le sue esigenze, senza che i partecipanti possano reclamare alcun indennizzo o risarcimento.

### **Nessun premio o incentivo è previsto in favore dei partecipanti al dialogo.**

Su richiesta della Stazione appaltante o per esigenze dell'offerente, le soluzioni esposte potranno essere chiarite, precisate e/o perfezionate.

Tutte le risposte a chiarimenti o eventuale documentazione integrativa saranno pubblicate sul sito [www.policlinico.unina.it](http://www.policlinico.unina.it) sezione bandi di gara.

In ogni caso, al fine di non alterare la concorrenza e per garantire la non discriminazione tra i concorrenti, tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o completamenti non potranno avere l'effetto di modificare gli elementi fondamentali dell'offerta, nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dell'art.64 del D.Lgs 50/2016.

La conclusione della FASE II sarà comunicata via pec a ciascuno dei candidati ammessi alla stessa fase.

### **3.3 FASE III: RICHIESTA D'OFFERTA, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE AMMESSE ED AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA.**

Per l'espletamento della Fase III della gara 4150, ai sensi dell'art. 58 del Codice, si avvale della Piattaforma di e-procurement *SIAPS* (d'ora in poi anche "*Piattaforma SIAPS*"), raggiungibile dal sito internet So.Re.Sa.: [www.soresa.it](http://www.soresa.it) (d'ora in poi "*Sito*") nella sezione: "*Accesso all'area riservata/Login*".

Tramite il Sito e la Piattaforma SIAPS è possibile accedere alla procedura di gara ed alla relativa documentazione. Preliminarmente, al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile essere dotati:

- di un Personal Computer con accesso ad Internet e dotato di un browser per la navigazione sul web che consenta la visualizzazione automatica dei popup sullo schermo;
- della firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del DPR n. 445/2000;
- di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido al fine di ricevere le comunicazioni da parte della Piattaforma SIAPS;

nonché effettuare la registrazione alla Piattaforma SIAPS, con le modalità riportate nella guida "*Registrazione utente e primo accesso*" reperibile all'indirizzo [www.soresa.it](http://www.soresa.it) sezione "*Per le imprese/Registrazione*" (file "*Manuale sulla Registrazione e Accesso Utenti OE*").

In questa fase i soggetti partecipanti saranno invitati a presentare la loro offerta sulla base della soluzione individuata nella fase II di dialogo.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di porre a base di gara dell'offerta finale, una combinazione dei migliori elementi delle proposte tecniche individuate e - nel rispetto dei principi di concorrenza e non discriminazione - procedere alla eventuale modifica e/o integrazione dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica finale.

Le offerte dovranno contenere tutti gli elementi richiesti e ritenuti necessari per la perfetta esecuzione a regola d'arte del contratto.

Per quanto sopra, gli operatori economici dovranno far pervenire entro il termine stabilito tramite la piattaforma Siaps, la seguente documentazione:

- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - Busta A
- OFFERTA TECNICA DEFINITIVA - Busta B
- OFFERTA ECONOMICA - Busta C

L'appalto sarà aggiudicato, in unico lotto funzionale, in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 10-bis) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., determinata sulla base degli elementi di valutazione indicati nel relativo documento tecnico descrittivo con le modalità di cui al successivo punto 17.

I punteggi, sia di natura tecnica che di natura economica, saranno attribuiti da una Commissione Giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte nella relativa lettera d'invito (Fase III -offerta tecnica definitiva ed offerta economica) , ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 77 comma 1, all'art. 216 comma 12 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 8 l.r. n. 12/2011 per quanto non in contrasto con la vigente normativa, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione opportunamente dettagliati nell'allegato tecnico descrittivo.

La Commissione, di conseguenza, valutate le offerte presentate dal punto di vista tecnico ed economico, procederà all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La Stazione Appaltante a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di:

- i) sospendere, revocare o annullare la procedura, senza che i concorrenti possano avanzare pretesa alcuna;
- ii) non procedere all'aggiudicazione se nessuna soluzione progettuale o offerta finale risulti conveniente o idonea in relazione alle esigenze e alle finalità perseguite;
- iii) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ovvero procedere anche in presenza di una sola soluzione progettuale;
- iv) sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente;

#### **4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

##### **4.1 SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici, singoli o raggruppati, indicati all'art. 45 comma 1 e 2 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., o che intendono riunirsi o



consorzarsi ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i., che siano in possesso all'atto della presentazione della manifestazione di interesse dei requisiti di idoneità professionali e di ordine speciale di cui all'articolo 83 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di seguito descritti oltre che dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma singola e contemporaneamente in forma associata (RTI, Consorzi), ovvero di partecipare in più di un RTI o Consorzio ai quali l'impresa partecipa, pena l'esclusione dalla gara dell'impresa medesima e dei RTI o Consorzi ai quali partecipa l'impresa medesima;

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile;

Fermo restando quanto previsto all'art. 48 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici devono indicare nell'offerta le parti del contratto - lavori, forniture e servizi - che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, del DGUE e dei relativi documenti ad essi correlati, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica**, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

#### **4.1.7 Raggruppamenti di imprese e consorzi**

È ammessa la partecipazione di consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono tenuti ad indicare in sede di manifestazione di interesse, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato, ferma restando l'applicazione dell'art. 353 c.p.

Si applica l'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., se possiedono autonomamente tutti i requisiti richiesti, hanno la facoltà di partecipare alla gara eseguendo la prestazione con struttura propria ed indipendente da quella delle consorziate.

#### **4.1.8 Reti di imprese**

È ammessa la partecipazione delle aggregazioni costituite o costituende tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter. D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 9 aprile 2009, n. 33.

#### **4.1.9 Divieto di modificazioni soggettive**

È vietata qualsiasi modificazione in corso di gara della composizione dei raggruppamenti temporanei di imprese (riunioni di imprese o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.) e delle reti

di imprese, se non ancora costituiti, rispetto alla composizione risultante dalla domanda di partecipazione o, se già costituiti, rispetto alla composizione dichiarata nella domanda di partecipazione e risultante dall'atto di costituzione o dal contratto, prodotto in sede di offerta, con la sola eccezione del verificarsi del caso di cui all'art. 95, comma 1 D.Lgs. 159/2011.

#### **4.1.10 Divieto di partecipazione individuale ed associata**

Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, consorzi, GEIE, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete), ovvero di partecipare in più di un RTI o consorzio o GEIE, pena l'esclusione dalla gara dell'impresa e dei RTI o consorzi o GEIE ai quali la stessa partecipa.

#### **4.1.11 Operatori economici aggregati**

Ai sensi dell'art. 48, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il candidato invitato individualmente a partecipare alla Fase II di gara ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

#### **4.1.12 Concorrenti stranieri**

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici stabiliti all'estero alle seguenti condizioni ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Fermo restando quanto di seguito esposto, agli operatori economici stabiliti negli altri stati membri dell'U.E., nonché a quelli stabiliti nei paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'Allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.

I suddetti operatori economici si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso, di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle stazione appaltante competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le dichiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall'art. 3 DPR 445/2000.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'U.E., costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'istituzione appaltante giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza.

Nel caso in cui la stazione appaltante richieda l'idoneità professionale ai sensi dell'art. 83 comma 1 let. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al cittadino di altro stato membro dell'U.E. non residente in Italia può essere richiesto di provare la sua iscrizione ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità

vigenti nello stato membro nel quale è stabilito.

Operatori economici appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto È stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.

Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.

## 5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

**Non è ammessa** la partecipazione alla procedura di concorrenti per i quali sussistano:

- a. Le cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs 50/2016 e s.m.i. , comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 2 e comma 3;
- b. La sussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e delle ulteriori cause di esclusione disciplinate dall'art. 80 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- c. Le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- d. Le cause di esclusione previste dall'art. 80 comma 4 d.lgs 50/2016 e s.m.i. in relazione alla sussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti gli operatori economici;
- e. Le cause di esclusione previste dall'art. 80 comma 5 d.lgs 50/2016 e s.m.i. lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m);
- f. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78;

Gli operatori economici partecipanti alla procedura di dialogo competitivo devono possedere i requisiti di qualificazione e capacità sotto indicati in relazione alle prestazioni previste dal contratto ed indicate nel relativo documento tecnico descrittivo.

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 83 e 86 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.:

1. Essere iscritti, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 d.lgs 50/2016 e s.m.i. , per le attività inerenti l'oggetto della procedura nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza; nel caso di non possesso delle dette iscrizioni, il concorrente dovrà dichiararne il motivo (ad es. soggetto senza scopo di lucro) indicando l'atto (ad es. statuto) che ne autorizza l'esercizio dell'attività

inerente l'oggetto della procedura;

2. Essere in possesso della Certificazione di qualità ISO 9001
3. Essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecniche e professionali, ai sensi del comma 6 dell'art. 83 d.lgs 50/2016 e s.m.i.:
  - a. Elenco delle principali forniture analoghe di attrezzature dedicate al reparto di emodinamica e sala ibrida realizzate nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando, con indicazione dei relativi importi contrattuali, periodi di vigenza contrattuale e dei destinatari pubblici o privati;
  - b. Indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo di qualità, mediante dichiarazione, resa e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.
4. Essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 83 d.lgs 50/2016 e s.m.i. negli ultimi tre esercizi:
  - a. Fatturato minimo globale al netto dell'iva almeno pari al valore complessivo stimato dell'appalto;
  - b. Fatturato specifico annuo al netto dell'iva nel settore di attività oggetto dell'appalto, almeno pari al 50% valore complessivo stimato dell'appalto

La richiesta del fatturato minimo annuo è motivata dalla necessità di verificare l'effettiva capacità dell'operatore economico di far fronte agli impegni economici derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto con i ricavi specifici per il settore di attività oggetto di appalto.

Le imprese concorrenti avente sede all'estero devono possedere le qualificazioni richieste dalle norme vigenti nei rispettivi paesi.

Si specifica che relativamente ai requisiti di capacità tecniche e professionali ed economico finanziaria in caso di RTI, consorzio ordinario, GEIE, rete di impresa deve essere soddisfatta la seguente condizione: la mandataria deve possedere i requisiti richiesti in maniera maggioritaria rispetto alle mandanti.

**Il mancato possesso dei sopraelencati requisiti è causa di esclusione non sanabile dalla procedura.**

**(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)**

Per il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese o albo:

1. nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso della relativa iscrizione;
2. nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c), del d.lgs 50/2016 e s.m.i. (consorzi di cooperative e consorzi stabili), il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici;

Il requisito relativo all' Elenco delle principali forniture di laboratorio effettuate nel triennio

antecedente alla data di pubblicazione del presente bando, può essere posseduto dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete o essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso; in questo caso il requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria

Fatto salvo quanto sopra indicato in merito all'iscrizione nel registro delle imprese o albo, nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett.b), del d.lgs 50/2016 e s.m.i. (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i requisiti di capacità tecniche e professionali ed economico finanziaria, devono essere posseduti direttamente dal consorzio.

Fatto salvo quanto sopra indicato in merito all'iscrizione nel registro delle imprese o albo, nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) (consorzi stabili) d.lgs 50/2016 e s.m.i., i requisiti di capacità tecniche e professionali ed economico finanziaria devono essere posseduti direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori.

## 5.1 AVVALIMENTO

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), specificati al punto precedente e necessari per partecipare alla presente procedura, in ogni caso con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, una dichiarazione sottoscritta dalla impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia provvisoria. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

## 5.2 SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni e delle condizioni previste all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato in forma scritta dalla Stazione Appaltante.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta definitiva in esito alla Fase II della procedura di dialogo competitivo le parti delle opere, dei lavori, dei servizi o delle forniture compresi nel contratto che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., ferma restando la necessità di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.; **in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.**

Si specifica che, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 40% dell'importo complessivo del contratto.

## **6. VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario verrà effettuata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 81 comma 2 e dell'art. 216 comma 13 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, A.N.A.C.) con le modalità di cui alla delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed in relazione alle fattispecie di controllo ivi previste.

### **6.1 SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **7. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati previsto dall'art. 6.2 della Relazione tecnica descrittiva è obbligatorio.

### **La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.**

Per la partecipazione al sopralluogo, che dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 13/03/2020, i concorrenti dovranno prendere anticipatamente contatto con il Responsabile Del procedimento e concordare data e ora di effettuazione dello stesso, tramite richiesta pec al seguente indirizzo: [aou.protocollo@pec.it](mailto:aou.protocollo@pec.it).

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato dovrà sottoscrivere il documento "Allegato A Verbale di Sopralluogo" obbligatorio, a conferma dell'avvenuto sopralluogo, una copia del quale controfirmata dall'incaricato della stazione appaltante, verrà riconsegnata all'impresa concorrente al fine del successivo inserimento tra i documenti obbligatori - della Busta "A" Documentazione amministrativa;

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di procura / delega.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante di cui all'art. 48, comma 5, del d.lgs 50/2016 e s.m.i., tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli

operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi/forniture.

## 8. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP via mail all'indirizzo [aou.protocollo@pec.it](mailto:aou.protocollo@pec.it). entro e non oltre **il termine delle ore 12.00 del giorno 13/03/2020**. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato o con modi diversi da quelli indicati.

## 9. COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto nel paragrafo 8 del presente disciplinare (chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici effettuate ai sensi dell'art. 76 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. si intendono validamente ed efficacemente effettuate ai sensi dell'art. 52 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. qualora pubblicati sulla piattaforma SIAPS

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 10. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

A garanzia dell'offerta i concorrenti dovranno presentare una garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. di € **56.358,04** pari al 2% della base d'asta e costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione in una delle seguenti forme:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione concedente; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- a. , con versamento sul conto corrente bancario di questa Azienda all'A.O.U. Federico II di Napoli, Via S. Pansini, 5, 80131 Napoli – Banca Intesa San Paolo, codice IBAN: IT47003069035941000003000036; copia dell'avvenuto bonifico dovrà essere inviata mezzo pec [aou.protocollo@pec.it](mailto:aou.protocollo@pec.it).
- b. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:



- 1) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- 2) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 3) avere validità per 360 giorni dalla data di scadenza prevista per presentazione dell'offerta, corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 4) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

La garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

In relazione alla garanzia provvisoria si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente;

L'offerta deve essere altresì corredata ai sensi dell'art. 93 comma 8 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario;

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale; per le modalità di presentazione e di svincolo si rimanda a quanto previsto al riguardo dall'art. 103 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.;

Alla garanzia definitiva di cui al presente articolo, costituita con le modalità indicate all'art. 103 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;

Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, sensi dell'art. 48, comma 2, del d.lgs 50/2016 e s.m.i., il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del d.lgs 50/2016 e s.m.i., il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

## 11. PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti devono effettuare obbligatoriamente il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, per l'importo previsto dal sistema e riportato anche al paragrafo 14 del presente disciplinare, attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità disponibili al seguente

indirizzo: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>

## 12. FASE I - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL DIALOGO COMPETITIVO

Il plico contenente la documentazione di ammissione al dialogo, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati **entro il termine perentorio indicato nel bando di gara** esclusivamente presso l'ufficio Protocollo Generale ed. 11H, piano terra, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli – via Sergio Pansini 5, 80131 Napoli (NA), **dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13**. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, che attesti l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantisca l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [*denominazione o ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, indirizzo PEC per le comunicazioni*] e riportare la dicitura

**“Gara 4150 – Procedura di dialogo competitivo per la realizzazione «chiavi in mano» di un Reparto con sala di emodinamica e sala ibrida.**

**Documentazione amministrativa e tecnica**

**CIG 8175125690”.**

Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi;

Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto della concessione e la dicitura, rispettivamente:

- 1) “Busta A” - Documentazione amministrativa”;
- 2) “Busta B” - Documentazione tecnica”;

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo o eventuali indicazioni di natura economica nei documenti relativi all'offerta tecnica, **costituirà causa di esclusione**.

**Verranno ESCLUSE** le offerte plurime, condizionate o alternative.

## 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura (la procura allegata ad una delle dichiarazioni sarà considerata valida anche ai fini delle altre dichiarazioni);
- c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l'art. 83 comma 3 del d.lgs 50/2016.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. E' fatta eccezione per le certificazioni CE – certificati di qualità ISO – letteratura e pubblicazioni.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, **costituisce causa di esclusione.**

#### **14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” **devono essere contenuti** i seguenti documenti:

##### **A. GARANZIA PROVVISORIA**

- 1) **Una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al **2% del prezzo base dell'appalto di € 56.358,04**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice, a cui si rimanda per ulteriori specificazioni;
- 2) **Una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il

concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

b. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

c. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento intestato all'A.O.U. Federico II di Napoli, Via S. Pansini, 5, 80131 Napoli – Banca Intesa San Paolo, codice IBAN: IT47003069035941000003000036; copia dell'avvenuto bonifico dovrà essere inviata alla P.O. Gestione Casse ed acquisiti tramite Cassa di questa Azienda a mezzo fax al n. 081/7464342.

d. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per **360 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta corredata dall'impegno del garante ea rinnovare la garanzia su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura per **ulteriori 180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 270 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22,

comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Qualora il Concorrente partecipante intenda avvalersi dei benefici di cui all'art. 93, comma 7, del Codice, dovrà produrre copia delle certificazioni all'uopo possedute. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **B. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti devono effettuare obbligatoriamente il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, per l'importo previsto dal sistema e riportato anche al paragrafo 14 del presente disciplinare, attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità disponibili al seguente indirizzo: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>

È richiesta ricevuta di avvenuto versamento – da allegare alla Piattaforma SIAPS - a favore

dell'ANAC comprovante il pagamento del contributo previsto dalla deliberazione n. 1300 del 20.12.2017. Gli estremi del versamento effettuato devono essere comunicati al sistema on-line di riscossione all'indirizzo <http://www.anticorruzione.it>.

In caso di mancato inserimento nella "Busta A" della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, il mancato inserimento nella "Busta A" della ricevuta potrà essere sanato ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente della procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l.266/2005.

**C. Domanda di partecipazione** sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Nel contesto della domanda dovranno essere contenute anche le seguenti dichiarazioni, con le quali il concorrente:

1. dichiara di prendere atto:
  - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/le forniture;
  - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/delle forniture, sia sulla determinazione della propria offerta.
2. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara.

Il concorrente dovrà altresì indicare:

- a. le prestazioni che intende affidare in subappalto;
- b. il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

Si precisa che:

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di

soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva la domanda e le ulteriori dichiarazioni contenute nel fac simile modello 1 domanda di partecipazione potranno essere sottoscritte congiuntamente dai vari operatori economici riportando in epigrafe i dati di tutti gli operatori ed i sottoscrittori, in alternativa è possibile che ciascun operatore economico rediga e sottoscriva separatamente il fac simile modello 1 domanda di partecipazione da allegare alla busta "A".

**D.** Ai sensi dell'art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., **dichiarazione sostitutiva DGUE** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, commi 1, 2 3, 4, 5 e precisamente:

- i. Che nei confronti degli stessi non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del codice degli appalti per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - c) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del c.c.
  - d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;



- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
  - g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ii. Indicazione dei soggetti, ancorché cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, che sono stati condannati con sentenza definitiva per uno dei motivi sopra indicati, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza, indicando il soggetto condannato, la data della condanna, quale lettera riguarda tra quelle riportate al superiore punto i da a) a h), i motivi della condanna, la durata del periodo di esclusione se stabilita direttamente nella sentenza di condanna e l'indicazione delle lettere interessate tra quelle riportate al superiore punto i da a) a h);
  - iii. Le misure adottate dall'operatore economico al fine di dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (Art.80, comma 7, del d.lgs 50/2016);
  - iv. Indicazione di non essere in piena e diretta conoscenza di quanto sopra e che pertanto si producono le dichiarazioni rese in merito, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da ciascuno dei soggetti interessati o, in alternativa, dichiarazione attestante che nei confronti degli stessi non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
  - v. Il concorrente non ha commesso violazioni gravi (omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione, ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva DURC di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015) definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, ovvero ha commesso le violazioni gravi definitivamente accertate specificamente elencate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, ma ha ottemperato ai suoi obblighi pagando e/o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero il pagamento o l'impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande

- vi. che il concorrente NON si trova in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del codice degli appalti:
- a) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice degli appalti;
  - b) in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del codice degli appalti;
  - c) colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
  - d) situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del codice degli appalti;
  - e) avere fornito in proprio o per mezzo di un'impresa collegata consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'appalto;
  - f) sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - g) di avere presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
  - h) di essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
  - i) di essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
  - j) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
  - k) (barrare la voce interessata)
    - che la ditta concorrente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di essere in possesso della certificazione di cui all'art. 17 della L. 68/99;
    - che il concorrente non è soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge;

- l)** l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- m)** che il concorrente non si trova in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente, ovvero di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente, ovvero di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altro operatore economico che si trova, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, di aver formulato l'offerta autonomamente e che l'offerta non è imputabile ad un unico centro decisionale
- vii. – attestazione di avvenuta ricezione da parte del concorrente dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Si precisa che:

1. le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
3. le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1, devono essere rese anche con riferimento a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3), del D.lgs 50/2016 e s.m.i.(per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese con riferimento ad entrambi i soci. Le dichiarazioni possono essere rese personalmente dai soggetti sopra indicati ovvero in alternativa possono essere rese dal soggetto munito dei poteri rappresentativi, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
4. l'attestazione del requisito di cui all'art. 80, comma 1, deve essere resa anche con riferimento a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 comma 3, del d.lgs 50/2016 e s.m.i. **cessati** nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e

direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Per i soggetti cessati dalla carica che abbiano riportato condanne di cui all'art. 38 comma 1 lett. c) il concorrente dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Le dichiarazioni possono essere rese personalmente dai soggetti sopra indicati ovvero in alternativa possono essere rese dal soggetto munito dei poteri rappresentativi, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

A proposito delle condanne eventualmente subite dai soggetti di cui sopra, si puntualizza che dovranno essere dichiarate tutte le sentenze e/o i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta ("patteggiamenti") ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale (c.p.p.), eventualmente subite dai soggetti di cui ai punti 3), 4), (quindi, non solo le condanne che a giudizio del concorrente possano considerarsi "reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale", perché tale valutazione non spetta al concorrente, ma esclusivamente alla stazione appaltante) e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici della "sospensione della pena" e/o della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 del Codice Penale, al fine di consentire alla stazione appaltante l'esercizio del "prudente apprezzamento" in ordine ai reati stessi che incidono sulla "moralità professionale".

Il semplice decorso del tempo dall'eventuale commissione del reato non esclude la necessità che tale reato venga comunque dichiarato, anche a prescindere dalla valutazione di rilevanza dello stesso che è unicamente demandata alla stazione appaltante.

Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

Si fa presente, inoltre, che:

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/2000 e dell'art. 81 del d.lgs 50/2016, è tenuta a verificare i requisiti autocertificati dal dichiarante aggiudicatario mediante l'acquisizione del Casellario Giudiziale integrale di cui all'art. 21 del DPR 14/11/2002.

Tutte le dichiarazioni previste dal presente paragrafo sono contenute all'interno del modello DGUE - dichiarazione sostitutiva requisiti ex art. 80 e 83 d.lgs 50/2016

All'interno della dichiarazione sostitutiva sono riportati i dati che il concorrente dovrà indicare ai fini del controllo sul possesso dei requisiti (posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio, nonché le altre informazioni utili ai fini del controllo sul possesso dei requisiti). La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità relativamente all'indicazione di tali dati non costituisce irregolarità essenziale e potrà se del caso dare luogo alla procedura di regolarizzazione di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016.

**E.** Ai sensi dell'art. 83 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., **dichiarazione sostitutiva DGUE** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- a. indica l'iscrizione all'apposito Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane, ovvero, se non residente in Italia, ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero, data, ecc.); nel caso di non possesso delle dette iscrizioni, il concorrente dovrà dichiararne il motivo (ad es. soggetto senza scopo di lucro) indicando l'atto (ad es. statuto) che ne autorizza l'esercizio dell'attività inerente l'oggetto della procedura;
- b. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici;
- c. attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara l'inesistenza di soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3, del d.lgs 50/2016 e s.m.i., ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

Tutte le dichiarazioni previste dal presente paragrafo sono contenute all'interno del modello 2 .  
dichiarazione sostitutiva DGUE requisiti ex artt. 80 e 83 d.lgs 50/2016 e s.m.i.

**F.** Ai sensi dell'art. 83 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., **dichiarazione sostitutiva DGUE** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, ai sensi del comma 6 dell'art. 83 d.lgs 50/2016 e s.m.i. :

- a. Elenco delle principali forniture di laboratorio effettuate nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando, con indicazione dei relativi importi contrattuali, periodi di vigenza contrattuale e dei destinatari pubblici o privati;
- b. Indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo di qualità, mediante dichiarazione, resa e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.

**G.** Ai sensi dell'art. 83 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., **dichiarazione sostitutiva DGUE** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, ai sensi del comma 4 dell'art. 83 d.lgs 50/2016, di essere in possesso dei seguenti requisiti negli ultimi tre esercizi:

- a. Fatturato minimo globale al netto dell'iva almeno pari al doppio valore complessivo stimato dell'appalto;
- b. Fatturato specifico annuo al netto dell'iva nel settore di attività oggetto dell'appalto, almeno pari al 70% valore complessivo stimato dell'appalto.

## 14.1 Documento di gara unico europeo

Con il **DGUE**, di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, da presentare utilizzando l'Allegato "A2-DGUE", il concorrente:

- a) Rende tutte le **informazioni** richieste relative **alla procedura di appalto (Parte I)**.
- b) Rende tutte le **informazioni** anagrafiche richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti **(Parte II)**.
- c) **Dichiara** di fare/non fare affidamento sulle capacità di altri soggetti (cd. "**Avvalimento**" di cui al paragrafo 5.1 del presente Disciplinare), allegando nella Piattaforma SIAPS, in caso affermativo, la documentazione e le dichiarazioni previste nel caso in specie.

**Nota Bene:** come già indicato nell'allegato "**A2-DGUE**", in caso di avvalimento è richiesta l'indicazione della denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, dei requisiti oggetto di avvalimento e la presentazione, per ciascuna impresa ausiliaria, di un DGUE distinto con relativo documento integrativo, debitamente compilati e firmati dai soggetti interessati secondo le modalità indicate al punto 9 del presente Disciplinare, con le informazioni richieste dalle **sezioni A, B e C della parte II**, dalla **parte III**, dalla **parte IV** ove pertinenti e dalla **parte VI**. Al riguardo vale quanto chiarito alla successiva lett. e) in merito ai soggetti tenuti a rilasciare le dichiarazioni di cui sopra. Inoltre, ciascuna impresa ausiliaria dovrà compilare e presentare, con le modalità già chiarite, il modello "**A3 – AVVALIMENTO - DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA AUSILIARIA**".

- d) **Dichiara** se intende subappaltare parte del contratto a terzi ("**Subappalto**", di cui al punto 5.2 del presente Disciplinare), allegando nella Piattaforma SIAPS, in caso affermativo, la documentazione e le dichiarazioni previste nel caso in specie.

**Nota Bene:** come già indicato nell'allegato "**A2-DGUE**", ciascun subappaltatore indicato dal concorrente, ai sensi dell'art. 105, co. 6, del Codice, dovrà compilare e presentare un proprio DGUE, con relativo documento integrativo, firmati da ciascun soggetto interessato secondo le modalità previste, fornendo le informazioni richieste dalle **sezioni A, B e D della parte II**, dalla **parte III**, dalla **parte IV** ove pertinenti e dalla **parte VI**. Al riguardo vale quanto chiarito alla successiva lett. e) in merito ai soggetti tenuti a rilasciare le dichiarazioni di cui sopra. Inoltre, ciascun subappaltatore dovrà compilare e presentare, con le modalità già chiarite, il modello "**A4-DICHIARAZIONI IMPRESA SUBAPPALTATRICE**".

- e) **Attesta**, indicandole specificatamente, di trovarsi/non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5 lettere a), b), c), d) e) f) g), h), i), l) m), comma 7, del Codice nonché in quelle dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165 del 2001.

**Nota Bene.** Il beneficio della non applicazione delle cause di esclusione, di cui al comma 7 dell'art. 80 del Codice, non si applica, ai sensi del comma 9 di detto articolo, nel caso in cui a carico dell'operatore economico sia in corso l'esclusione, con sentenza definitiva, dalla partecipazione alle procedure di appalto. La durata dell'esclusione è determinata ai sensi dell'art. 80, co. 10 del Codice.

Si precisa che, alla luce di quanto indicato nel comunicato del Presidente dell'ANAC del 8 novembre 2017, le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) g), comma 2 e comma 5, lettera l), del Codice, devono essere rese, utilizzando l'allegato "A2-DGUE", oltre che per il legale rappresentante dell'impresa concorrente o, comunque, per il soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione, anche per tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80, ivi compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, indicando i dati identificativi degli stessi nell'Allegato "A2BIS-INTEGRAZIONE DGUE".

**Si precisa che**, come indicato anche dal soprarichiamato comunicato del Presidente dell'ANAC, nel caso il concorrente abbia la forma giuridica di "*altra società o consorzio*" ai sensi dell'art. 80, co. 3, del Codice, le attestazioni di cui sopra sono da riferirsi:

- (nelle società con sistema di amministrazione cd. "tradizionale e monistico"), al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Unico, agli amministratori delegati, anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza, ai membri del Collegio Sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) e ai membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico);
- (nelle società con sistema di amministrazione cd. "dualistico"), ai membri del Consiglio di Gestione e ai membri del Consiglio di Sorveglianza;
- ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza» ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i procuratori e gli institori "*dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori*";
- ai «soggetti muniti di poteri di direzione», ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, "*i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa*";
- ai «soggetti muniti di poteri di controllo», ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, "*il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati*".

**Nota.** In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

f) **attesta, nella sezione "A: IDONEITÀ" della parte IV:**

- (al punto 1) **l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura**, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione, secondo la legislazione nazionale di appartenenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice (allegato XI della direttiva 2014/24/UE).

g) **attesta, nella sezione "B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA" della parte IV:**

- (al punto 6) il possesso di almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n.385. Ai sensi del comma 4 dell'art.86 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. ove il concorrente non sia in grado, per fondati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, concernente il fatturato globale d'impresa relativo all'ultimo triennio, ovvero dalla data di inizio effettivo delle attività.

h) **attesta, nella sezione "C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI" della parte IV:**

- (al punto 1.b) l'elenco delle principali forniture specifico nel settore oggetto della gara realizzate nell'ultimo triennio.

## Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

### 14.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

- 1) **Dichiarazione sostitutiva**, da presentare preferibilmente utilizzando l'Allegato "**A2BIS-INTEGRAZIONE DGUE**", l'operatore economico:
  - a) Dichiarare di aver compilato l'allegato "**A2-DGUE**" che, unitamente alle ulteriori dichiarazioni che si rendono, costituisce il contenuto della documentazione amministrativa e di averlo allegato nel campo all'uopo predisposto.
  - b) Dichiarare (*ove pertinente*) che non presenterà offerta per la gara al contempo singolarmente e quale componente di un R.T.I., Rete, Consorzio o gruppo ovvero che non parteciperà a più R.T.I., Reti, Consorzi o gruppi.
  - c) Dichiarare di aver ottenuto il PASSOE, di cui alla Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, allegando l'apposito documento nel campo all'uopo predisposto di cui al punto 15.3.2 del presente Disciplinare.

L'**Operatore Economico**, inoltre:

- d) Comunica l'Ente competente per la certificazione dell'ottemperanza alle norme sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17, legge 68/99).
- e) Indica i riferimenti dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio.
- f) Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
- g) Attesta di **NON** avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" ovvero di avervi sede, residenza o domicilio ed essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M.



14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78), oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

- h) Dichiarare (*se del caso*) di trovarsi in una delle condizioni previste di cui all'art. 80, co. 11, del Codice.
- i) Comunicare con riferimento al comunicato del Presidente dell'ANAC del 8 novembre 2017, i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3 del Codice.
- j) Dichiarare (*se del caso*) i soggetti, di cui all'art. 80, co. 3, del Codice, nei confronti dei quali sussistono condanne definitive per i reati di cui all'art. 80 e le relative condizioni di non applicabilità della causa di esclusione ai sensi dell'art. 80, co. 3, ult. periodo e/o dell'art. 80, co. 7, del Codice.
- k) Dichiarare (*se del caso*) i dati identificativi dei soggetti, di cui all'art. 80, co. 3, del Codice, che hanno riportato condanne non passate in giudicato, al fine di valutare l'eventuale grave illecito professionale previsto dall'art. 80, co. 5, lett. c), così come indicato dalle Linee Guida ANAC n. 6 (Deliberazione del Consiglio n. 1008/2017).
- l) Dichiarare che i soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del Codice, NON si trovano nelle condizioni di cui al medesimo articolo, co. 1, lett. b-bis), e dichiara che l'impresa NON si trova nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter), del Codice.

2) (*in caso di Avvalimento*), **per ciascuna ditta ausiliaria** dovrà essere presentata:

- a) **Attestazione**, tramite la compilazione dell'Allegato "A2-DGUE", di trovarsi/non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5 lettere a), b), c), d) e) f) g), h), i), l) m), comma 7, del Codice nonché in quelle dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165 del 2001. Al riguardo vale quanto chiarito alla lett. e) del punto 15.2 in merito ai soggetti tenuti a rilasciare le dichiarazioni di cui sopra.
- b) **Dichiarazione sostitutiva** (preferibilmente utilizzando l'Allegato "A2BIS-INTEGRAZIONE DGUE", da presentarsi secondo le modalità indicate al punto 14.2 del presente Disciplinare.
- c) **Dichiarazione sostitutiva** (preferibilmente utilizzando l'Allegato "A3-AVVALIMENTO-DICHIARAZIONI IMPRESA AUSILIARIA"), da presentarsi secondo le modalità indicate al punto 9 del presente Disciplinare, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 e ss.mm.ii., con la quale l'impresa ausiliaria:
  - i) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a fornire i predetti requisiti, dei quali è carente il concorrente e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, nei modi e nei limiti stabiliti dall'art. 89 del *Codice*, rendendosi, inoltre, responsabile nei confronti della stazione appaltante, in solido con il concorrente, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.
  - ii) attesta che non partecipa a sua volta alla gara, né in forma singola, né in forma associata, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente.
- d) **Contratto**, da presentarsi secondo le modalità indicate al punto 9 del presente Disciplinare, in virtù del quale **l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente**, a fornire, per tutta la durata dell'appalto, i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte. Si rappresenta che da detto contratto discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente. Il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

3) (*in caso di Subappalto*), **per ciascuna ditta indicata come subappaltatrice** dovrà essere presentata:

- a) **Attestazione**, tramite la compilazione dell'allegato ***A2-DGUE***", di trovarsi/non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5 lettere a), b), c), d) e) f) g), h), i), l) m), comma 7, del Codice nonché in quelle dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165 del 2001. Al riguardo vale quanto chiarito alla lett. e) del punto 14.1 in merito ai soggetti tenuti a rilasciare le dichiarazioni di cui sopra.
- b) **Dichiarazioni** e **attestazioni** dell'Allegato "***A2BIS-INTEGRAZIONE DGUE***" di cui al punto **14.2**, da presentarsi secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare.
- c) **Dichiarazione sostitutiva**, (preferibilmente utilizzando l'Allegato "***A4-DICHIARAZIONE IMPRESA SUBAPPALTATRICE***"), da presentarsi secondo le modalità indicate al punto 14.2 – 3.c) del presente Disciplinare, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 e ss.mm.ii., con la quale l'impresa subappaltatrice indica il concorrente per il quale assume il ruolo di subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, co. 6, del Codice.

Tutte le dichiarazioni previste dai paragrafi D, E, F e G del presente articolo sono contenute all'interno del **modello DGUE- dichiarazione sostitutiva** requisiti ex art. 80 e 83 d.lgs 50/2016.

In caso di ricorso all'avvalimento il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- a. **dichiarazione sostitutiva** con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b. **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
  1. attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
  2. si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  3. attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata.
- c. **originale o copia autentica del contratto**, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

## **MANCANZA, INCOMPLETEZZA E OGNI ALTRA IRREGOLARITÀ DELLE DICHIARAZIONI E DEGLI ELEMENTI DI CUI AL PRESENTE PUNTO**

La stazione appaltante si riserva la possibilità di chiedere ai concorrenti chiarimenti ed integrazioni in ordine alla documentazione amministrativa ed agli elementi di cui al presente punto, con le modalità previste dall'art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

## 15. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - DOCUMENTAZIONE TECNICA”

La busta “B – Documentazione tecnica” deve contenere, **a pena di esclusione**, una relazione tecnica illustrativa contenente il progetto tecnico complessivo relativo alla progettazione e realizzazione del Reparto con sala ibrida e sala di emodinamica, avuto riguardo alle indicazioni epilogate nell’allegato documento tecnico descrittivo, parte integrante della documentazione di gara, che consenta di comprendere e valutare:

- Le caratteristiche generali e di dettaglio delle soluzioni proposte e dei prodotti offerti (schede tecniche, disegni, ecc) che ne evidenzino qualità e funzionalità e le caratteristiche costruttive che ne dimostrino la capacità di mantenerle nel tempo;
- I possibili benefici economici, organizzativi e gestionali derivanti dalle soluzioni offerte e la capacità dei singoli prodotti di contribuire alle esigenze cliniche ed operative per cui sono proposti;
- Gli elementi utili alla valutazione del servizio post vendita su tutti i componenti, opere ed impianti (periodo di garanzia, condizioni e specifiche di attuazione del contratto di manutenzione, ecc.);
- Il progetto tecnico di gara corredato di dettagliato cronoprogramma delle attività.

La busta “B – Documentazione tecnica” dovrà contenere tutta la documentazione idonea ad illustrare le caratteristiche della soluzione proposta sia in termini progettuali, organizzativi, funzionali e tecnici complessivi sia di dettaglio per i singoli componenti che per le opere di concausa da effettuare per il pieno funzionamento del Reparto. Per consentire una corretta lettura della documentazione fornita questa dovrà essere opportunamente organizzata per capitoli, ciascun capitolo e ciascun documento corredato di opportuna identificazione, il tutto completato con un indice esaustivo utile per rintracciare ogni singolo documento.

Il concorrente è tenuto ad inserire nella stessa tutte le relazioni di dettaglio opportunamente richiamate negli specifici paragrafi del documento tecnico descrittivo, facendo espresso riferimento agli stessi, unitamente a tutta la documentazione tecnica ritenuta utile al fine di consentire una compiuta valutazione della proposta tecnica offerta.

La documentazione tecnica, dettagliata, ed eventualmente comprensiva di immagini e codici articolo del fornitore deve essere priva in ogni sua parte, **pena esclusione**, di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico e/o di qualsivoglia riferimento ai prezzi offerti;

L’offerta tecnica deve essere idoneamente sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 4.1.1 del presente disciplinare.

La busta “B – Offerta Tecnica” deve contenere un indice completo di quanto in essa contenuto, nonché tutta la documentazione indicata e/o richiesta dal documento tecnico descrittivo in lingua italiana, **priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico**.

La ditta concorrente dovrà dichiarare motivando quali parti dell’offerta tecnica debbano essere escluse dal diritto di accesso. Resta comunque salva l’ipotesi di cui all’art.53 comma 6 del d.lgs

## **16. FASE II - DIALOGO COMPETITIVO**

Esaurita la fase I la stazione appaltante, tramite l'apposita Commissione Tecnica di cui al punto 3.2 del presente disciplinare avvia con i partecipanti ammessi ed in possesso dei relativi requisiti di partecipazione un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità.

Nella fase del dialogo si possono discutere con i partecipanti selezionati tutti gli aspetti dell'appalto.

Durante il dialogo la stazione appaltante garantisce la parità di trattamento di tutti i partecipanti. A tal fine, non verranno fornite informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri.

Conformemente all'articolo 53 D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante non può rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante al dialogo, senza l'accordo di quest'ultimo.

Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.

Il Dialogo competitivo si svolgerà con le modalità indicate al punto 3 del presente disciplinare.

Il Dialogo proseguirà fino ad individuare la/e soluzione/i più adatte alle esigenze della Stazione appaltante, la quale potrà motivatamente dare atto che nessuna delle soluzioni prospettate ha soddisfatto le sue esigenze, senza che i partecipanti possano reclamare alcun indennizzo o risarcimento.

**Nessun premio o incentivo è previsto in favore dei partecipanti al dialogo.**

La conclusione della FASE II sarà comunicata via pec a ciascuno dei candidati ammessi alla stessa fase.

## **17. FASE PRELIMINARE ALL'AVVIO DELLA FASE III**

### **ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA INFORMATICA SIAPS**

Per la partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati alla Piattaforma SIAPS. A tal fine è stato predisposto apposito documento dal titolo: "Registrazione utente e primo accesso" reperibile all'indirizzo [www.soresa.it](http://www.soresa.it), sezione "Per le imprese/Registrazione" (file "Manuale sulla Registrazione e Accesso Utenti OE"). La registrazione alla Piattaforma SIAPS deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

Nota: si raccomanda di intraprendere l'attività di registrazione alla Piattaforme con un congruo anticipo rispetto al termine per la presentazione delle offerte fissato al punto 13 e di inserire un indirizzo PEC valido, nel campo all'uopo predisposto. Tale indirizzo sarà utilizzato per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido, e riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della Piattaforma dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno della Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile

all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo della Piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, delle condizioni di utilizzo e delle avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, negli allegati a detti documenti e nelle guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sul Sito o con gli eventuali chiarimenti.

## **18. FASE III - RICHIESTA D'OFFERTA - LETTERA D'INVITO.**

Terminata la Fase II di dialogo competitivo, la Stazione Appaltante procederà ad invitare i candidati ammessi a presentare, entro il termine stabilito dalla Stazione Appaltante medesima con apposita Lettera di invito, le loro offerte finali, sulla base della soluzione individuata nel corso del dialogo, attraverso piattaforma SIAPS.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di porre a base di gara dell'offerta finale, una combinazione dei migliori elementi delle proposte tecniche individuate e - nel rispetto dei principi di concorrenza e non discriminazione, con l'accordo dei partecipanti - procedere alla eventuale modifica e/o integrazione dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica finale.

Le offerte finali degli operatori economici devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per la perfetta esecuzione a regola d'arte del progetto.

Nella Lettera di invito verranno stabiliti i termini, le condizioni e le modalità di presentazione dell'offerta.

Per quanto sopra, gli operatori economici dovranno far pervenire entro il termine stabilito dalla stazione appaltante per la presentazione delle offerte nella relativa lettera d'invito (Fase III -offerta tecnica definitiva ed offerta economica), **a pena di esclusione** la seguente documentazione:

- OFFERTA TECNICA DEFINITIVA;
- OFFERTA ECONOMICA.

## **19. Modalità di aggiudicazione della Gara**

L'appalto sarà aggiudicato in un unico lotto funzionale, in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 10-bis) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., determinata sulla base degli elementi di valutazione criteri e sub criteri indicati nel relativo documento tecnico descrittivo con le modalità di cui al successivo punto 19.1.

I punteggi, sia di natura tecnica che di natura economica, saranno attribuiti da una Commissione Giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 77 comma 1, all'art. 216 comma 12 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 8 l.r. n. 12/2011 per quanto non in contrasto con la vigente normativa, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione opportunamente dettagliati nell'allegato documento tecnico descrittivo.

La Commissione, di conseguenza, valuterà le offerte presentate dal punto di vista tecnico ed economico, sulla base delle previsioni di cui ai seguenti paragrafi procederà all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

### **19.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – ELEMENTI DI VALUTAZIONE**

L'appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 10 bis del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., secondo la seguente ripartizione dei

punteggi:

| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO | RIFERIMENTI                |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|
| Offerta tecnica         | 70                | Elementi tecnici - qualità |
| Offerta economica       | 30                | Prezzo a corpo offerto     |
| <b>TOTALE</b>           | <b>100</b>        |                            |

Per quanto concerne la valutazione degli elementi qualitativi afferenti l'offerta tecnica definitiva, verrà effettuata sulla base dei criteri e sub-criteri indicati nell'allegato documento tecnico descrittivo. La commissione giudicatrice procederà all'assegnazione dei coefficienti variabili tra zero e uno, per ciascun criterio indicato, sulla base delle formule di seguito indicate.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 64 commi 11 e 12 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. e segnatamente:

- a i documenti alla base delle offerte ricevute possono essere integrati da quanto emerso nel dialogo competitivo;
- b su richiesta della stazione appaltante possono essere condotte negoziazioni con l'offerente che risulta aver presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo al fine di confermare gli impegni finanziari o altri termini contenuti nell'offerta attraverso il completamento dei termini del successivo contratto.

In ogni caso le sopra indicate disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 11 dell'art. 64 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. si applicano qualora da ciò non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara, o nel documento descrittivo, ovvero che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni tra concorrenti.

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata attraverso l'utilizzo della seguente formula:

$$K(x) = T(x) + [W_i * E(x)_i]$$

Dove:

$K(x)$  rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta del concorrente (x)

$T(x)$  è il coefficiente di valutazione tecnica complessivo calcolato sulla base della formula indicata al punto 17.1.1 e riferito all'offerta tecnica del concorrente x-esimo;

$m$  è il numero totale di elementi economici rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni

$W_i$  è il punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione economico i-esimo;

$E(x)_i$  è il coefficiente riferito all'offerta economica del concorrente x-esimo ed all'elemento di valutazione economico i-esimo

### 19.1.1 VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

Per quanto concerne la valutazione degli elementi qualitativi afferenti l'offerta tecnica, la commissione procederà all'assegnazione dei coefficienti variabili tra zero e uno, relativi ai criteri e sub-criteri specificamente indicati nell'allegato tecnico descrittivo, sulla base della seguente formula:

$$T(x) = \sum_n [W_i * T(x)_i]$$

dove:

$T(x)$  = indice di valutazione dell'offerta (x);

n = numero totale dei requisiti;

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$T(x)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (x) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

$\Sigma_n$  = sommatoria.

I coefficienti  $T(x)_i$  sono determinati per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa indicati nel relativo allegato tecnico descrittivo attraverso la media aritmetica dei giudizi attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari corrispondenti ai seguenti coefficienti:

| GIUDIZIO ATTRIBUITO PER OGNI SUB CRITERIO | Coefficiente |
|---|--------------|
| Non adeguato                              | 0            |
| Parzialmente adeguato                     | 0,25         |
| Adeguato                                  | 0,5          |
| Più che adeguato                          | 0,75         |
| Ottimo                                    | 1            |

I punteggi secondo il metodo sopra descritto sono attribuiti per ciascun criterio e sub-criterio indicato nel documento tecnico descrittivo in relazione ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica (elementi qualitativi).

Il punteggio totale definitivo è arrotondato fino alla terza cifra dopo la virgola, con arrotondamento alla terza cifra rispettivamente superiore o inferiore qualora la quarta cifra sia superiore o uguale ovvero inferiore a cinque.

### 19.1.2 VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Per la valutazione delle offerte in relazione ai criteri di natura quantitativa afferenti la valutazione dell'offerta economica, il punteggio sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$E(X) = \sum W_i \cdot E(x)_i$$

dove:

$E(x)$  = indice di valutazione dell'offerta economica (x);

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i) = **30 punti**;

$E(x)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (x) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

I coefficienti  $E(x)$  sono calcolati fino alla terza cifra dopo la virgola, con arrotondamento alla terza cifra rispettivamente superiore o inferiore qualora la quarta cifra sia superiore o uguale ovvero inferiore a cinque.

Il coefficiente  $E(x)$  è compreso tra 0 e 1, ed il suo valore è calcolato attraverso la relazione seguenti:

**PREZZO OFFERTO A CORPO:** il punteggio attribuito al concorrente  $x$ -esimo è determinato tenendo conto del prezzo offerto complessivamente per la progettazione e realizzazione del Reparto.

**I CONCORRENTI DOVRANNO INDICARE L'IMPORTO OFFERTO A CORPO SOGGETTO A RIBASSO RISPETTO AL VALORE POSTO A BASE D'ASTA.**

**NON SONO AMMESSE E PERTANTO VERRANNO ESCLUSE DALLA GARA LE OFFERTE ALLA PARI O IN AUMENTO RISPETTO ALLA BASE D'ASTA SOGGETTA A RIBASSO.**

Il punteggio è così determinato:

$$E(x) = (C_{\min}/C_x)$$

dove:

$E(x)$  = coefficiente ottenuto dall' $x$ -esimo concorrente;

$C_x$  = importo in euro offerto dal concorrente  $x$ -esimo;

$C_{\min}$  = importo in euro minimo offerto.

Il punteggio massimo sarà assegnato al concorrente ( $x$ ) che avrà offerto l'importo minimo.

A ciascun concorrente sarà attribuito un punteggio che tiene conto del coefficiente calcolato come indicato in precedenza.

## **20. ULTERIORI DISPOSIZIONI**

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 827/24;

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016;

La stazione appaltante si riserva, di annullare, revocare, indire nuovamente, modificare o sospendere la gara per motivi di legittimità od opportunità, senza che gli operatori economici partecipanti possano vantare alcuna pretesa a qualsiasi titolo;

La documentazione prodotta dai soggetti concorrenti non sarà restituita;

Tutta la documentazione richiesta nel presente bando dovrà essere fornita in lingua italiana.

Le spese di pubblicazione del bando di gara e dei relativi avvisi afferenti la procedura in oggetto ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 73 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 5 comma 2 del D.M. Ministero infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016 sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato entro il termine di 90 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.. **Le spese relative alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'aggiudicatario.**



La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti;

La stazione appaltante si riserva altresì di applicare le facoltà previste dall'art. 110 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'assuntore, o in caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 d.lgs 50/2016 e s.m.i. o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 109 comma 1 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-ter e dall'art.92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.

## **21. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO**

Il concorrente risultato aggiudicatario provvisorio sarà sottoposto alla verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, A.N.A.C.) con le modalità di cui alla delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed in relazione alle fattispecie di controllo ivi previste, ovvero mediante verifiche disposte d'ufficio alla stazione appaltante per le eventuali verifiche non disponibili su detto sistema.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., provvede all'aggiudicazione. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito all'art. 3 del presente disciplinare di gara.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

In caso di esito negativo della verifica del possesso dei requisiti, la stazione appaltante dichiara decaduto il concorrente dall'aggiudicazione definitiva, dandogliene comunicazione;

Qualora la stazione appaltante non preferisca indire una nuova procedura, provvede all'aggiudicazione definitiva a favore del concorrente che segue nella graduatoria, fermo restando il positivo esito di analoga attività di verifica nei suoi confronti;

Resta ferma la necessità di acquisire, prima della stipula del contratto e fatto comunque salvo quanto disposto dal D.Lgs. n. 159/2011, la documentazione di legge in materia di "antimafia" nei confronti dell'aggiudicatario definitivo, qualora necessaria e nel caso in cui quella acquisita in corso di procedura non sia idonea allo scopo; la polizza fidejussoria e le polizze assicurative previste dall'art. 4.1.8 del capitolato speciale d'appalto;

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine espressamente concordata con l'aggiudicatario. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza ricorrendone le ipotesi e con le modalità di cui all'art. 32 comma 8 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.ed in particolare per ovviare a situazioni di pericolo per le persone, ovvero per l'igiene e la salute pubblica nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

A seguito della comunicazione di aggiudicazione, con l'aggiudicatario verrà stipulato un contratto, in una delle forme consentite dall'art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.e s.m.i;

L'aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, deve comprovare i poteri del rappresentante

sottoscrittore mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge, se non acquisito già nel corso della procedura.

## **22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione o interpretazione del contratto e relative a diritti soggettivi, previa verifica della possibilità di arrivare ad accordo bonario ex art. 206 o ad una transazione ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Napoli.

## **23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito la “Legge”), la stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

### **Finalità del trattamento**

I dati inseriti nelle buste diverse da quella contenente l'offerta economica vengono acquisiti dalla stazione appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della prestazione, nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla stazione appaltante ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dalla stazione appaltante potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

### **Natura del conferimento**

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla stazione appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

### **Dati sensibili e giudiziari**

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del d.lgs 196/2003 e s.m.i.

### **Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati viene effettuato dalla stazione appaltante in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e può essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge o dai Regolamenti interni.

### **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati**

I dati possono essere comunicati:

– al personale della stazione appaltante che cura il procedimento o a quello in forza ad altri uffici della stazione appaltante che svolgono attività ad esso attinente;

- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla stazione appaltante in ordine al procedimento o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della commissione giudicatrice e di collaudo eventualmente costituite;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 10 agosto 2018 n.101, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Titolare del trattamento è l'Azienda Ospedaliera Papardo di Messina.

Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 della Legge, è il RUP Dott. Giuseppe Menta – dirigente amministrativo della S.C. Provveditorato tel. 090/3992922 fax 090/3992899, e-mail [giuseppementa@aopardo.it](mailto:giuseppementa@aopardo.it). PEC: [provveditorato@pec-aopapardo.it](mailto:provveditorato@pec-aopapardo.it).

#### **Consenso del concorrente interessato**

Acquisite, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs 196/2003 e s.m.i, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

## **24. ACCESSO AGLI ATTI**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 64 commi 6 e 7 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. l'accesso agli atti del procedimento è consentito mediante visione ed estrazione di copia, con le modalità ed i limiti previsti dall'art. 53 del D.lgs 50/2016.

## **25. ALLEGATI**

Sono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare i seguenti allegati:

- > BANDO DI GARA;
- > DISCIPLINARE DI GARA;
- > DOCUMENTO TECNICO DESCRITTIVO;
- > PLANIMETRIA LOCALI.
- > Allegato A – Verbale di sopralluogo obbligatorio.